



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **48** Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisei** del mese di **maggio** alle ore **19:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale

Intervennero i Signori

ROMITO ANDREA	SINDACO	P
BERTOLUTTI CLAUDIO	VICE SINDACO	P
BERNARDINIS VALENTINA	ASSESSORE	P
TRACOGNA GIULIA	ASSESSORE	A
MACOR RUDI	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale **TESSITORI ELISABETTA**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **ROMITO ANDREA** nella sua qualità di **SINDACO**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 48 DEL 26-05-16

Ufficio: **PERSONALE**

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 23-05-16

Il Responsabile Servizio
f.to PASCOLO STEFANIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Nota al parere tecnico e contabile: pur prendendo atto che il valore medio della spesa di personale nel triennio 2011-2013 è superiore alla spesa preventivata nel 2016, comprensiva di una presunta assunzione di un dipendente di categoria C dal 01.10.2016, si chiede a Codesta Amministrazione di porre particolare attenzione all'assunzione suindicata in quanto, da un calcolo effettuato, nel 2014 e nel 2015 la spesa del personale si abbassa ulteriormente. Pertanto, qualora negli anni a venire il valore medio si traslasse dal 2011-2013 al 2012-2014 e successivamente 2013-2015, la spesa di personale dal 2016 in poi sarebbe superiore e quindi non compatibile con gli obiettivi di riduzione della spesa di personale più volte richiamata.

A questo scopo si fa riferimento anche alla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG.

Si ricorda, inoltre, che, per prudenza ulteriore, la richiesta effettuata con delibera giunta n. 33 del 07.04.2016 relativa al contributo regionale alle amministrazioni pubbliche che promuovono cantieri di lavoro mediante utilizzo di soggetti disoccupati, in caso di accoglimento da parte della Regione della domanda di contributo, la stessa andrà attentamente valutata al fine di evitare lo sfondamento della spesa di personale in quanto la spesa per cantieri di lavoro è un aggregato che va considerato nel conteggio globale della spesa di personale.

Povoletto, li 23-05-16

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

-l'art. 39, comma 19, della L. 449/97 in base al quale gli Enti hanno l'obbligo di provvedere all'approvazione della programmazione triennale delle assunzioni ai fini della riduzione programmata delle spese del personale;

-l'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma n. 557, della legge n. 296/2006, Legge Finanziaria 2007, nonché i D.L. 112/2008, D.L. 78/2010 e D.L. 90/2014, L. 208/2015, che fissano i tetti alla spesa per le assunzioni con riferimento ai risparmi relativi alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;

RICHIAMATA in particolare la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che prevede che le capacità assunzionali del 2016 sono fissate nel 25% dei risparmi delle cessazioni dell'anno 2015, (capacità che devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle assunzioni dei dipendenti delle Province e delle Città metropolitane collocati in mobilità obbligatoria);

DATO ATTO che nell'anno 2015, a seguito collocamento a riposo di un dipendente, il risparmio della spesa ai fini del comma precedente è pari ad € 34.462,01;

DATO ATTO che il quadro assunzionale per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è disciplinato dall'art. 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, il quale dispone che:

“1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale n. 26/2014, alla data di entrata in vigore della presente e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvati per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge;

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non attivano procedure di mobilità intercompartimentale; sono fatte salve le procedure già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla data di entrata in vigore della presente legge”;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 perseguono le finalità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014, dandovi attuazione in ambito regionale;

RICHIAMATA la nota della Presidenza della Regione, direzione Generale del 10 novembre 2014, nella parte in cui richiama l'attenzione degli enti locali sulle modalità di assunzione vigenti a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 12/2014, ricordando, che previa verifica dell'insussistenza di situazioni di eccedenza di personale, andrà attivata prioritariamente la mobilità di comparto;

DATO ATTO che la mobilità all'interno del comparto unico della Regione F.V.G., consegue una invarianza della spesa di personale per cui non trovano applicazione i limiti assunzionali del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni in L. 144/2014 e dalla Legge 208/2015;

RILEVATO che le assunzioni in mobilità vanno conteggiate dall'ente ricevente ai fini del contenimento delle spese di personale;

RICHIAMATO l'art. 22, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, il quale dispone che: *“Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”*;

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 22 della legge regionale n. 18/2015, il triennio cui fare riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013, come espressamente previsto dall'art. 6, comma 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 recante *“Legge collegata alla manovra di bilancio 2016 – 2018”*;

RICHIAMATA altresì la nota PEC della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme (acquista agli atti al n. 1126 di protocollo del 3 febbraio 2016), con la quale si forniscono chiarimenti anche sul contenimento della spesa del personale in base alle disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale 18/2015;

ACCERTATO che il valore medio della spesa del personale nel triennio 2011 – 2013 del Comune di Povoletto è pari a € 961.866,62 e che la spesa del personale 2016 viene preventivata in € 947.382,67 comprensiva di una presunta assunzione per tre mesi (da ottobre a dicembre 2016) di un dipendente di categoria C, p.e. C5, presso l'ufficio tecnico come espressamente richiesto dall'amministrazione comunale;

ESAMINATA la propria deliberazione n. 47 del 26.06.2016 con la quale si è provveduto alla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale ai sensi dell'art. 33, comma 1, D. Lgs. 165/2011;

DATO ATTO che con la presente deliberazione si prevede per tutto il triennio l'individuazione del fabbisogno di personale;

PRESO ATTO che il dipendente Gianni Buiatti categoria D, p.e. D4, responsabile dell'area tecnica e tecnico manutentiva ha presentato domanda di collocamento in quiescenza con decorrenza 12.09.2016;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ritiene opportuno integrare la dotazione del personale nell'area tecnica di una unità, alla luce di una propria valutazione sui compiti assegnati al settore;

VALUTATO necessario, quindi, integrare l'attuale dotazione organica, istituendo un nuovo posto “Istruttore tecnico” di categoria C e dando atto che si provvederà a sopprimere il posto di Cat. D dopo il collocamento in quiescenza;

RITENUTO di procedere alla copertura del posto mediante l'istituto della mobilità obbligatoria di comparto, con le modalità indicate al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 12/2014;

RILEVATO che, per rispettare il disposto dell'articolo 37 del CCRL 01.08.2002, il quale prevede che *“al personale proveniente da altri enti del comparto a seguito di processi di mobilità resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza, che, comunque, grava sul fondo di cui all'art. 20.”*, si provvederà ad accantonare nel fondo risorse decentrate apposita somma;

VISTA la L.R. 8 del 15.04.2005 la quale prevede all'art.17 che: *“I comuni, le province, le comunità montane e le unioni di comuni provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e alla gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla Regione; restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari”*;

DATO ATTO che, ai fini delle cd. assunzioni obbligatorie, questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

DATO ATTO che questo Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 e che a partire dal'anno 2016 è in vigore il pareggio di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 26.02.2015 è stato approvato il “Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2015-2017” in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 198/2006;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 in corso di approvazione;

VISTO il parere del Revisore dei conti, previsto dall'art. 19, c. 8, della L. 448/2001, rilasciato in data 17/05/2016;

VISTI gli artt. 6, 33 e 35 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per l'accesso agli impieghi”;

RICHIAMATI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

D E L I B E R A

1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse modificare la dotazione organica del personale dipendente provvedendo alla istituzione di un nuovo posto di “Istruttore tecnico” categoria C e dando atto che si provvederà a sopprimere il posto di Cat. D dopo il collocamento in quiescenza;
2. di approvare, conseguentemente la dotazione organica del personale dipendente di seguito riportata:

CATEGORIE PROFESSIONALI	NUMERO POSTI
B	7
C	10
D	3
PLA	2
PLB	1
TOTALE DIPENDENTI	23

3. di dare atto che dal 12/09/2016 la dotazione organica del personale dipendente sarà la seguente:

CATEGORIE PROFESSIONALI	NUMERO POSTI
B	7
C	10
D	2
PLA	2
PLB	1
TOTALE DIPENDENTI	22

4. di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2016-2018, prevedendo la seguente assunzione:

ANNO 2016

N. 1 unità Cat. C “Istruttore tecnico” con le seguenti modalità:

- utilizzo dell’istituto della mobilità tra Enti del comparto, ai sensi art.4, comma 6 della L.R. 26/06/2014, n.12;

ANNI 2017/2018

Non si prevede nessuna assunzione.

5. di trasmettere il seguente atto alle OO.SS. ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del CCRL 01.08.2002;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione a fianco riportata;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio interessato, sulla proposta;

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio finanziario, sulla proposta;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di cui a fianco che si intende integralmente richiamata;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal *30-05-2016* al *14-06-2016*

Addì 30-05-16

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

- Esecutiva dalla sua data.
- Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
- Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data *30-05-16*
- Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 30-05-16

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 30-05-16

IL RESPONSABILE INCARICATO
Rizzi Giorgetta